

DECRETI MINISTRO -
REGISTRAZIONE
0000151 del 03/05/2023

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della Transizione ecologica;

VISTO il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 170 del 29 aprile 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n.349/1986;

VISTO il Decreto ministeriale del 20 febbraio 1987 con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata "*Marevivo*" quale associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell'art.13 della legge 349/86;

VISTA la nota prot.121578/MITE del 4 ottobre 2022 di avvio del procedimento di verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 della menzionata legge n.349/86;

VISTA la nota acquisita al prot.126732/MITE del 13 ottobre 2022 corredata di documentazione, con la quale la "*Fondazione Marevivo - ETS*" ha riscontrato la suddetta nota di avvio del procedimento di verifica dei requisiti;

VISTA la nota prot.130346/MITE del 20 ottobre 2022, con la quale la Direzione generale risorse umane e acquisti ha richiesto alla "*Fondazione Marevivo - ETS*" di sanare alcune irregolarità formali in ordine al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio in esame;

VISTA la nota acquisita al prot. 134135/MITE del 27 ottobre 2022 con la quale la "*Fondazione Marevivo - ETS*" ha provveduto ad inoltrare quanto richiesto;

TENUTO CONTO che la Direzione generale risorse umane e acquisti ha riscontrato, nella documentazione complessivamente prodotta dalla "*Fondazione Marevivo - ETS*", sia i previsti requisiti riferiti alle finalità programmatiche e ad un ordinamento interno democratico, sia quelli riferiti alla continuità e rilevanza esterna dell'azione di protezione ambientale svolta nel triennio considerato, rilevando, peraltro, il mantenimento nel tempo di una consistente attività di tutela ambientale particolarmente rilevante e quindi classificabile a "carattere nazionale";

CONSIDERATO che l'Ente in parola ha dimostrato, nel triennio preso in esame, di aver perseguito concretamente ed in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale con un adeguato grado di rappresentatività a livello nazionale svolgendo attività mirate: alla preservazione delle risorse appartenenti al capitale naturale, a monitorare i fenomeni di degrado ambientale, a promuovere significativamente la prevenzione dell'inquinamento in mare, la tutela della biodiversità, il miglioramento della qualità dell'ambiente, nonché a promuovere molteplici iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione, formazione ed educazione ambientale. Gestore, tra l'altro, unitamente al Comune di Milazzo e all'Università degli Studi di Messina dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo" istituita con D.M. del 17/5/2018;

TENUTO CONTO che la trasformazione da associazione a fondazione non ha inciso sui requisiti richiesti, in quanto il *nomen* di "fondazione" non è di per sé idoneo a fondare un giudizio di esclusione dal riconoscimento *ex* articolo 13 della legge 349 del 1986, essendo necessaria una concreta valutazione dell'organizzazione interna dell'ente richiedente l'individuazione, al fine di apprezzarne l'eventuale natura sostanzialmente associativa ed il carattere democratico dell'organizzazione medesima, riscontrandone la pluralità dei partecipanti e il pieno coinvolgimento di questi ultimi nella vita dell'ente, secondo le modalità richieste dal requisito del possesso di un ordinamento interno democratico;

CONSIDERATO che nello statuto esaminato è stato possibile riscontrare tutte le prescritte clausole statutarie indispensabili ai fini della sussistenza del requisito di un ordinamento interno democratico richiesto dalla norma, tra cui: la libertà di iscrizione per tutti coloro che intendono

partecipare alla vita dell'ente; le condizioni di ammissione ed espulsione dei soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, con previsione dell'obbligo di motivazione in caso di rigetto della domanda di ammissione, affinché all'associato sia garantito l'esercizio del diritto di difesa; i diritti e gli obblighi degli associati, nel rispetto dei principi di democraticità, parità di genere e eguaglianza di tutti i soci, con particolare attenzione ai soci minorenni e alle relative prerogative di rappresentanza; il rispetto del principio di pari opportunità tra donna e uomo nella composizione degli organi sociali; le norme sulla convocazione dell'Assemblea dei soci secondo i dettami dell'articolo 20 del codice civile; la determinazione delle competenze dell'Assemblea, tra cui inderogabilmente l'elezione dell'organo di amministrazione, il potere di revoca dello stesso, l'approvazione dei bilanci, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente; i quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea dei soci, secondo i dettami dell'articolo 21 codice civile; l'attribuzione ai soci del diritto di voto attivo e passivo, indipendentemente dalla circostanza che essi possano appartenere a categorie distinte; la disciplina della rappresentanza in Assemblea con l'indicazione del numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato;

ACQUISITA la proposta della Direzione generale risorse umane e acquisti, favorevole alla conferma dell'individuazione di cui all'art.13 della legge n.349/86 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti della "*Fondazione Marevivo - ETS*";

CONSIDERATO che la "*Fondazione Marevivo - ETS*" risulta in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

DECRETA

Articolo unico

(Permanenza dell'individuazione ai sensi dell'art.13 della legge 349/1986)

1. È confermata l'individuazione della "*Fondazione Marevivo - ETS*", con sede legale a Roma (RM) Lungotevere Arnaldo da Brescia – Scalo de Pinedo - C.F. 06922630584, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
2. È confermato, per l'effetto, l'inserimento della "*Fondazione Marevivo - ETS*" nell'Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero.
3. La "*Fondazione Marevivo - ETS*" è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale, del contatto di posta elettronica certificata, nonché delle informazioni pubblicate nel sopracitato *Elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute*, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero.
4. Il presente decreto sarà trasmesso alla "*Fondazione Marevivo - ETS*" a cura della Direzione generale risorse umane e acquisti e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Gilberto Pichetto Fratin

